

Va osservato che l'operazione proposta dall'azienda elettrica non rientra fra quelle espressamente indicate all'art. 13 della legge regolatrice dell'Istituto, articolo che al punto 9°, pur prevedendo la concessione di mutui anche a favore di consorzi fra Comuni, limita detta concessione a quei mutui che abbiano le stesse garanzie stabilite per la Cassa Depositi e Prestiti (e cioè delegazioni sulla sovrimposta fondiaria o, in caso di insufficienza di tale capitale, sulla imposta di consumo).

Tuttavia non sembra indispensabile richiedere apposita autorizzazione ai Ministri del Tesoro e dell'Industria e Commercio, ai sensi del suddetto art. 13 n. 14, in quanto l'IEA potrebbe considerarsi compreso fra gli Enti indicati nelle citate leggi 21 novembre 1950, n. 1030, e 27 giugno 1952, n. 861. Dette leggi, infatti, accennano ad "Istituti autorizzati ad esercitare il credito a lungo termine", disposizione questa che sembra più lata di quella adoperata in altre leggi e cioè "istituti di credito", nella quale ultima dizione sono invece da comprendersi solamente gli Enti